

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI ("Traduzione non ufficiale dall'inglese")

(Versione 01.01.2011)

Clausola 1 (Merce)

L'assortimento, la qualità e la quantità della merce, come pure i relativi prezzi, le condizioni di consegna e di pagamento sono indicate nel relativo ordine o specifica (di seguito chiamato specifica). I dati tecnici e le caratteristiche sulla qualità della merce sono precisati nel corrispondente standard di qualità o nelle condizioni tecniche di fornitura o nel protocollo tecnico riportato nella specifica firmata da Venditore e Compratore.

Clausola 2 (Termini di consegna)

I termini di consegna sono basati sugli Incoterms 2000 o 2010 come riportato nella specifica. I trasporti sono regolati dalle convenzioni previste dai rispettivi documenti di trasporto. Qualora si rendessero necessarie condizioni speciali riguardanti la disponibilità dei mezzi di trasporto, la messa a disposizione di avvisi e documenti, come pure eccezioni agli Incoterms e alle convenzioni sopra menzionate, esse devono essere concordate separatamente. Inoltre, salvo diversamente prescritto, il periodo di produzione riportato nella specifica è indicativo.

Clausola 3 (Termini di pagamento)

I pagamenti sono effettuati secondo le condizioni di pagamento concordate, che sono riportate nella relativa specifica. Tutte le spese e commissioni bancarie riguardanti pagamenti fuori dalla Svizzera sono a carico del Compratore. Spese e commissioni della banca del Venditore sono pagate dal Venditore. Le nostre fatture possono anche essere saldate da terzi, menzionando il numero di fattura a cui il pagamento si riferisce.

Clausola 4 (Consegna della merce)

In aggiunta alla clausola 2, la merce è considerata come consegnata dal Venditore e accettata dal Compratore quando tutte le condizioni pattuite sono state adempiute, ed inoltre:

- a) per quanto attiene alla quantità: secondo il peso menzionato nei documenti di spedizione;
- b) per quanto riguarda la qualità: secondo il certificato di qualità della fabbrica, in conformità alla relativa specifica e al protocollo tecnico (condizioni tecniche).

In ogni caso, fino a quando la merce non è stata completamente pagata, essa rimane di proprietà del Venditore (Riserva di proprietà). A proprie spese e in accordo con il Venditore, il Compratore ha il diritto di esaminare il peso e/o la qualità della merce, facendo capo a specialisti propri o di una qualsiasi organizzazione competente indipendente concordata tra le parti. La qualità deve essere verificata strettamente in conformità alla relativa specifica, concordata tra le parti e al protocollo tecnico (condizioni tecniche) riportato nella specifica. La consegna della merce sarà posticipata per il tempo necessario all'ispezione se questa implicasse ostacoli alla produzione o la sospensione della stessa. Il Venditore o un suo

rappresentante è autorizzato a presenziare durante l'ispezione della merce per questioni di qualità e/o peso. La tolleranza sul peso è indicata nella relativa specifica. I conguagli finali sono eseguiti sulla base del peso indicato nei documenti commerciali e di spedizione.

Clausola 5 (Imballaggio e marcatura)

L'imballaggio e la marcatura devono soddisfare i requisiti della relativa specifica e del protocollo tecnico (condizioni tecniche) riportato nella specifica e garantire la protezione della merce durante la fornitura con qualunque tipo di trasporto concordato tra le parti, a condizione che la merce sia maneggiata correttamente. La garanzia di qualità sul prodotto data dal Venditore non si applica a danni risultanti da azioni inappropriate o svolte senza la dovuta cura nei confronti della merce o da un uso scorretto della merce. Il prezzo della merce include il costo dell'imballaggio standard. Il Compratore è tenuto a pagare per un imballaggio addizionale o non standard. Il Compratore è responsabile dell'imballaggio in conformità a requisiti specifici del paese di importazione, qualora ce ne fossero, i quali devono essere fissati nella specifica e nel protocollo tecnico (condizioni tecniche) firmati tra le parti.

Clausola 6 (Forza maggiore)

Nel caso che ognuna delle parti non sia in grado di adempiere ai propri obblighi come concordato, a causa di impedimenti che sono fuori dal controllo delle parti e sopraggiungono dopo aver fissato la transazione (quali guerra, embargo, disastri naturali, azioni governative che impediscono l'adempimento degli obblighi, sciopero, ecc.) la parte impedita deve comunicare per iscritto tale impedimento alla controparte. Se tali impedimenti fuori dal controllo delle parti durano per più di 90 giorni, le parti sono autorizzate a cancellare la transazione. Queste circostanze devono essere confermate da un certificato emesso dalla Camera di Commercio del paese in cui si è verificata tale circostanza di forza maggiore.

Clausola 7 (Reclami)

Il Compratore può inoltrare reclamo al Venditore nei seguenti casi:

- a) la quantità, risp. il peso della merce fornita è diverso da quello indicato nei documenti di spedizione;
- b) la qualità della merce fornita non corrisponde ai requisiti della relativa specifica e del protocollo tecnico (condizioni tecniche).

Salvo accordi diversi, il Compratore ha il diritto di inoltrare reclamo:

- a) sulla quantità della merce entro 60 giorni dalla data di consegna al luogo di destino concordato, mentre
- b) sulla qualità della merce entro 60 giorni dalla data di consegna al luogo di destino concordato per i prodotti siderurgici allo stato di fornitura e 365 giorni dalla data di consegna al luogo di destino concordato per difetti occulti.

Reclami e lamentele su merce fornita dal Venditore sono accettati e presi in considerazione solo se i metodi di controllo e presa in carico della merce sono stati applicati dal Compratore, e se richiesto anche da una qualsiasi organizzazione competente indipendente concordata tra le parti, in modo strettamente conforme ai requisiti della relativa specifica e del protocollo tecnico (condizioni tecniche) riportato nella specifica.

Il Compratore deve redigere un certificato di reclamo in due copie, al quale dovrà allegare i documenti qui di seguito richiesti. In caso di assenza o presentazione incompleta dei documenti richiesti nella presente clausola (per reclami sia di qualità che di quantità della merce) il Venditore non compenserà alcuna perdita subita dal Compratore.

Reclami sulla qualità possono essere inoltrati solo secondo i parametri stipulati nella relativa specifica e nel protocollo tecnico (condizioni tecniche) in base ai quali sono stati forniti i prodotti. Il certificato di reclamo deve contenere i dati seguenti: nome completo della società, numero di riferimento del cliente, numero della specifica, descrizione e marcatura dei prodotti siderurgici in conformità ai documenti di trasporto, numero di imballaggi e peso sia dei prodotti siderurgici spediti che di quelli reclamati, numeri del documento di trasporto e del certificato di qualità, trattamenti apportati alla merce fino al momento della rilevazione delle discrepanze, motivo del reclamo - descrizione dettagliata dell'inadeguatezza della merce rispetto ai requisiti della relativa specifica e del protocollo tecnico (condizioni tecniche) riportato nella specifica - come pure le richieste del Compratore relative alla sostituzione della merce o al risarcimento per ulteriori trattamenti alla merce, o altre richieste. Il certificato di reclamo deve essere accompagnato dai documenti richiesti nel

nostro Elenco documenti e campioni per reclami di qualità, pubblicato separatamente sulla nostra pagina Internet www.dssint.ch, come pure dai relativi documenti di trasporto che confermano l'arrivo della merce al luogo di destino concordato, da un calcolo dettagliato di tutti i costi assunti dal Compratore e da una descrizione dei campioni, qualora ce ne fossero. Se richiesto dal Venditore, al certificato di reclamo va pure allegato un protocollo di analisi dei difetti emesso da una qualsiasi organizzazione competente indipendente concordata tra le parti.

Un reclamo per merce mancante deve essere presentato dal Compratore e confermato da un certificato di reclamo. Esso deve basarsi sui risultati ottenuti da una pesatura completa di tutto il lotto fornito al luogo di destino concordato. Se richiesto dal Venditore, il Compratore dovrà organizzare la ripesatura da parte di una qualsiasi organizzazione competente indipendente concordata tra le parti, la quale emetterà un protocollo finale da allegare al certificato di reclamo. Il certificato di reclamo deve contenere i dati seguenti: nome completo della società, numero di riferimento del cliente, numero della specifica, descrizione e marcatura dei prodotti siderurgici in conformità ai documenti di trasporto, numero di imballaggi e peso dei prodotti siderurgici spediti, numeri del documento di trasporto e del certificato di qualità, il peso ottenuto dopo ogni particolare pesatura, numero di imballaggi e unità di peso utilizzata per la pesatura, peso della merce mancante per lotto. Il certificato di reclamo deve essere accompagnato dai relativi documenti di trasporto che confermano l'arrivo della merce al luogo di destino concordato. Il Venditore ha il diritto di controllare in loco la validità del reclamo del Compratore attraverso il suo rappresentante.

I reclami devono essere inoltrati dal Compratore all'indirizzo del Venditore con lettera raccomandata, contenente tutti i documenti richiesti e comprovanti il motivo del reclamo. La data del timbro postale al luogo di destinazione è considerata la data del reclamo. Un reclamo che si riferisce ad un quantitativo parziale della merce fornita non rappresenta motivo per il Compratore di rifiutare l'accettazione e/o il pagamento del valore totale di tutto il lotto di merce fornito o di lotti futuri. Fino a quando la disputa non è completamente risolta, il Compratore si assume la responsabilità di tenere la merce difettosa a disposizione del Venditore. Il ritorno di merce difettosa è definito da un accordo particolare tra le parti.

Clausola 8 (Responsabilità delle parti)

Se il Venditore omette di fornire (totalmente o parzialmente) la merce concordata, il Venditore è tenuto a pagare al Compratore una penalità dello 0.3% sul valore della merce non fornita (non completamente fornita) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell'8% del valore della merce non fornita. Nel caso in cui pagamenti siano ritardati in base ai termini concordati, il Venditore ha il diritto di posticipare temporaneamente la produzione o la fornitura della merce fino a quando è stato effettuato il pagamento completo. Il Compratore pagherà una penale dello 0.3% sull'importo ritardato per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell'8% dell'importo ritardato. Qualora il Compratore si rifiuti di accettare merce già prodotta che corrisponde a tutti i termini fissati nella relativa specifica e nel protocollo tecnico (condizioni tecniche) senza un motivo accettabile dal Venditore e senza che il Compratore abbia presentato correttamente un reclamo secondo i termini previsti dalla Clausola 7 di questi Termini e Condizioni Generali, il Venditore ha il diritto di utilizzare la merce a suo proprio piacimento e di richiedere il pagamento del corrispondente valore, o di dedurlo da un prepagamento, se esso è previsto dalla relativa specifica. Se il Compratore non mette a disposizione del Venditore i necessari mezzi di trasporto (nave/camion) in caso di termini di resa FCA e FOB, risp. le necessarie informazioni logistiche in presenza di altri termini di resa, il Compratore è tenuto a pagare: durante 7 giorni effettivi – in franchigia; da 8 a 25 giorni effettivi – Euro 0.50 per tonnellata e per giorno; a partire da 26 giorni effettivi e oltre – Eur 1.00 per tonnellata e per giorno.

Clausola 9 (Legge applicabile)

Questi Termini e Condizioni Generali sono governati, soggetti e interpretati dalla legge Svizzera in ogni suo aspetto.

Clausola 10 (Arbitrato)

Ogni disputa che non possa essere risolta attraverso reciproco consenso tra le parti dovrà essere regolata in forma definitiva dalla Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (Zurigo, Svizzera) in accordo con le regole di

questa Corte Arbitrale da un unico arbitro, nominato secondo queste stesse regole. Il luogo di arbitraggio è Zurigo, Svizzera. La lingua di arbitraggio è l'inglese.

Clausola 11 (Condizioni aggiuntive)

Le parti si ritengono concordi sul fatto che tutte le informazioni concernenti il contenuto o lo svolgimento di ogni transazione costituiscono segreto commerciale e non devono essere utilizzate o rivelate senza l'autorizzazione scritta dell'altra parte contraente. Il Compratore si assume la piena responsabilità di ottemperare a regole, diritti e procedure di anti-dumping nel mercato della propria nazione, come pure nei mercati in cui la vendita della merce viene susseguentemente realizzata. Il Compratore si assume inoltre l'obbligo di non procedere in questi mercati con alcuna operazione che potrebbe essere descritta come operazione di dumping secondo la legislazione vigente in quella nazione, come pure la responsabilità di essere unica parte in causa in qualunque possibile processo o reclamo legato a questioni di anti-dumping, rispettivamente di versare totalmente ogni importo, tassa e altri pagamenti dovuti per merce relativa alla transazione come specificato dalla legislazione anti-dumping nella nazione di importazione, e di rimborsare tutte le spese del Venditore per difendere i propri interessi durante le verifiche anti-dumping. Le parti sono d'accordo che il Compratore non riesporterà la merce in mercati di nazioni terze, senza autorizzazione preliminare del Venditore. Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente di ogni cambiamento relativo ai loro indirizzi e ad ogni altra questione che potrebbe danneggiare il corretto svolgimento della transazione. I presenti Termini e Condizioni Generali sono considerati accettati dal Compratore contestualmente alla firma della specifica e sono vincolanti per quella specifica, indipendentemente da ogni altra o diversa condizione, sia essa passata o presente. I Termini e Condizioni Generali sono pubblicati sulla nostra pagina Internet www.dssint.ch. La versione ufficiale è in inglese. I Termini e Condizioni Generali vengono regolarmente aggiornati, senza preavviso. Se una qualunque porzione dei presenti Termini e Condizioni Generali dovesse diventare priva di valore, il resto di essi rimane valido. Qualsiasi eccezione ai presenti Termini e Condizioni Generali, come pure ad una specifica, devono essere concordati reciprocamente per iscritto. ■